



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 64 DEL 29/05/2019

OGGETTO: TRIBUNALE DI TARANTO - DO. AN. C/ COMUNE DI CASTELLANETA. RISARCIMENTO DANNI. TRANSAZIONE.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventinove** del mese di **Maggio** alle ore 12:00 presso la Sala Adunanze della sede municipale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Nome	Qualifica	Presenza
Gugliotti Giovanni	Sindaco	Presente
Angelillo Giuseppe Nicola	Assessore	Presente
Cellamare Alfredo	Assessore	Assente
D'Ettorre Anna Rita	Vice Sindaco	Presente
Scarati Cosimo	Assessore	Presente
Annicchiarico Grazia	Assessore	Presente

Totale presenti: 5 Totale assenti: 1

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott. Antonio Mezzolla.

Assume la presidenza Il Sindaco avv. Giovanni Gugliotti, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PREMESSO che:

- in data 02/05/2017 la Sig. Do. An. notificava atto di citazione, a firma dell'Avv. Mimi Cassano, assunto al protocollo in pari data al n. 9546, innanzi al Tribunale di Taranto nel quale venivano spiegate le seguenti conclusioni: 1) dichiarare che il sinistro si è verificato per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del Comune di Castellaneta e, per l'effetto, 2) Condannare il Comune di Castellaneta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, per i titoli e le ragioni di cui alla narrativa che precede, in favore dell'attrice della somma di € 10.693,39=, e/o quell'altra maggiore o minore che si riterrà di giustizia e salvo miglior determinazione a seguito dell'espletanda CTU, oltre rivalutazione monetaria interessi ex art. 1284 c.c. dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, 3) condannare il convenuto al pagamento delle spese competenza del giudizio;
- la causa veniva iscritta a ruolo ed assegnata al GOT Dott.ssa Giannotte del Tribunale di Taranto con RG. N. 3962/2017;
- con Decreto del Sindaco n. 47 del 18/09/2017 avente ad oggetto: " Tribunale di Taranto – giudizio Do. A. c/ Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente." questo Ente incaricava della propria difesa l'Avv. Patrizia Ratti del Foro di Taranto con studio in Ginosa alla Via Matteotti n. 3;
- con mail del 16/01/2019, assunta al protocollo in data 23/01/2019 con n. 1510, l'avv. Ratti comunicava la proposta transattiva formulata dal G.O.T. alle parti in ragione della quale il Comune di Castellaneta avrebbe dovuto versare in favore della Sig.ra Do. la somma comprensiva di risarcimento e spese legali di € 9.691,07;

EVIDENZIATO che:

- che l'Avv. Ratti proponeva alla controparte di definire la vicenda con un offerta a saldo e stralcio della somma complessiva di € 7.000,00 (settemila,00);
- con nota assunta al protocollo in data 28/05/2019 con il n. 12152, l'Avv. Ratti comunicava l'adesione della Sig.ra Do. An. all'offerta transattiva formulata dall'Ente;

CONSIDERATO che allo stato degli atti è urgente ed indilazionabile procedere alla liquidazione della somma dovuta, quantificata in € 7.000,00 (settemila,00), a tacitazione e saldo di ogni pretesa conseguente al sinistro predetto, al fine di prevenire ulteriori aggravii di spesa derivanti dall'eventuale condanna alla maggior somma all'esito del giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Taranto e ciò anche in considerazione della proposta transattiva formulata dal Giudice che può intendersi quale anticipazione del suo orientamento sul giudizio finale.

RITENUTA, quindi, la convenienza di tale ipotesi transattiva.

DATO ATTO che l'approvazione dell'ipotesi transattiva rientra nella competenza della Giunta così come, peraltro, rimarcato dalla giurisprudenza (v., in particolare, Cass. civ. III sez. del 02 febbraio 2005 n. 2072) che si è occupata di tale materia, sia pure con riferimento alla normativa introdotta dall'art. 35 della legge 142 del 1990 riproposta con l'art. 48 del T.U.E.L. 267 del 2000.

CONSIDERATO, altresì, che secondo principi di diritto la transazione integra l'ipotesi di un nuovo contratto e, pertanto, è a quest'ultimo che occorre fare riferimento per accertare se sussistono i presupposti dettati dall'art. 183 del T.U.E.L. per procedere all'impegno di spesa.

RILEVATO, in altri termini, che non è applicabile l'art. 194 del T.U.E.L. sul riconoscimento di legittimità dei debiti filiori bilancio, sia perché l'elenco dei casi in cui è possibile tale riconoscimento non può essere oggetto di interpretazione analogica, sia per la natura di nuova obbligazione giuridica della transazione.

EVIDENZIATO che, in merito alle transazioni, la Corte dei Conti ha rilevato che «le stesse, in considerazione della loro natura negoziale, presuppongono una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte, con la conseguenza che l'Ente ha la possibilità di prevedere non solo il sorgere dell'obbligazione ma anche i modi e i tempi dell'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione in tali casi è nelle condizioni di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191e di rapportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi» (deliberazione, in sede consultiva, delle Sezioni riunite della Regione siciliana n. 9 del 6 dicembre 2005).

CONSIDERATO, che sulle proposte transattive di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dei Revisori dei Conti.

DATO ATTO che sono stati acquisiti i prescritti preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 267/2000, dai funzionari responsabili dei servizi interessati

A voti unanimi favorevoli ed espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di prendere atto, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, della proposta transattiva per la definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Taranto instaurato dalla Sig.ra Do. An. con atto di citazione, a firma dell'Avv. Cassano, assunto al protocollo al n. 9546 del 02/05/2017, così come da istruttoria del Funzionario Responsabile 1^ Area, dott. Giovanni Sicuro, riportata in premessa.
- di rimarcare che l'accettazione di tale proposta avviene soltanto in considerazione dell'alea collegata alla condanna in sede giudiziale della vicenda e senza riconoscimento alcuno di responsabilità;
- di stabilire che alla spesa derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, pari ad € 7.000,00 (settemila,00), si farà fronte con i fondi del Bilancio Comunale, con imputazione della stessa al capitolo 10640 del Bilancio 2019;
- demandare al funzionario responsabile del servizio l'adozione di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti al presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Giovanni Gugliotti)
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO
(Dott. Antonio Mezzolla)
(atto sottoscritto digitalmente)